



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2979

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155: “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Adeguamento zonizzazione.....della qualità dell’aria ed autorizzazione alla proroga semestrale del contratto rep. n.009838 del 11/12/2008 per l’esecuzione del servizio di manutenzione tra la Regione Puglia e la Project Automation S.p.a.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue.

Come noto, il 15 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), che introduce importanti novità nell’ambito del complesso e stratificato quadro normativo in materia di qualità dell’aria in ambiente, a partire dalla metodologia di riferimento per la caratterizzazione delle zone (zonizzazione), quale presupposto di riferimento e passaggio decisivo per le successive attività di valutazione e pianificazione.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto vengono abrogati, tra gli altri, il D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 183, ed il D.lgs. 3 agosto 2007, n. 152 e relative disposizioni attuative.

La normativa previgente sopra citata prevedeva che le Regioni effettuassero una valutazione preliminare della qualità dell’aria al fine di suddividere il territorio in zone omogenee di concentrazione degli inquinanti indicati dal DM 60/02.

Tale disciplina, pur introducendo l’obbligo delle Regioni di provvedere alla zonizzazione, non forniva tuttavia criteri ed indirizzi in merito alle procedure da seguire, ciò determinando risultati diversificati e disomogenei sul territorio nazionale.

La Regione Puglia, nell’ambito del Piano Regionale della Qualità dell’aria, adottato con Regolamento Regionale n. 6/2008, aveva definito la zonizzazione del proprio territorio ai sensi della previgente normativa sulla base delle informazioni e dei dati a disposizione a partire dall’anno 2005 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti, con particolare riferimento a PM10 e NO2, distinguendo i comuni del territorio regionale in funzione della tipologia di emissioni presenti e delle conseguenti misure/interventi di mantenimento/risanamento da applicare: il territorio della Puglia risultava quindi suddiviso in quattro zone, delimitate dai confini amministrativi comunali (zona A, comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, zona B, comprendente i comuni i cui ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC, zona C, comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, in cui ricadono, al contempo impianti industriali soggetti alla normativa IPPC, zona D, comprendente i comuni non rientranti nelle zone A, B e C).

Diversamente, la nuova disciplina, introdotta in attuazione della direttiva 2008/50/CE, definisce la zonizzazione del territorio quale "presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria in ambiente" e fornisce alle regioni ed alle province autonome precisi indirizzi, criteri e procedure per poter provvedere all'adeguamento delle zonizzazioni territoriali allo stato vigenti.

Occorre preliminarmente evidenziare quanto disposto dall'art. 1 del Decreto in argomento, che, oltre ad introdurre e/o chiarire una serie di definizioni connesse alla tematica della qualità dell'aria ambiente, al comma 5 stabilisce espressamente che: "le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.(...)".

In merito all'adeguamento normativo delle zonizzazioni regionali l'art.3 del Decreto stabilisce che: "alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'Appendice I".

In particolare, il comma 3 del succitato articolo, prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le regioni debbano provvedere all'adeguamento normativo della propria zonizzazione territoriale, trasmettendo il progetto di adeguamento, corredato dalla classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, alla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente, che, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, la conformità dello stesso alle disposizioni del decreto ed agli indirizzi espressi in seno al Coordinamento di cui al successivo art. 20.

Il citato articolo 1, comma 4, lettera d) stabilisce: "la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti".

Al fine di dare attuazione alla nuova normativa entro i termini previsti, assicurando il più possibile l'omogeneità e la tempistica applicativa sull'intero territorio nazionale, il Ministero dell'Ambiente ha istituito, ai sensi dell'art. 20 del Decreto, un tavolo di Coordinamento tra Ministero, Regioni ed Autorità competenti in materia di applicazione del presente Decreto, ivi inclusi l' UPI e l'ANCI, con la partecipazione di rappresentanti di ENEA, ISPRA, CNR, Istituto Superiore di Sanità.

Il tavolo si è riunito più volte nel periodo ottobre 2010 - novembre 2011, favorendo lo scambio di dati ed informazioni e definendo, in via condivisa, gli indirizzi e le linee guida per la corretta ed uniforme applicazione del nuovo decreto.

In particolare, come previsto dagli articolo 3, comma 3, del Decreto in parola, il Ministero, nell'ambito delle suddette riunioni, ha effettuato l'esame congiunto dei progetti preliminari di zonizzazione, di volta in volta presentati dalle Regioni, esprimendosi in merito alla conformità degli stessi agli indirizzi espressi dallo stesso tavolo di coordinamento, per la successiva formale approvazione.

La Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente e l'ARPA Puglia hanno assicurato la partecipazione di propri rappresentanti e/o referenti al tavolo di coordinamento di cui innanzi.

A tal proposito, come già comunicato a questa Giunta, il Servizio Ecologia, attraverso l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta sinergicamente tra la Responsabile della Posizione Organizzativa "Qualità dell'Aria", dr.ssa Simona Ruggiero e la Dirigente dell'Ufficio VIA, VAS e Politiche Energetiche, ing. Caterina Dibitonto, in collaborazione con l'ARPA Puglia, ha attivato un gruppo di lavoro per la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati per la predisposizione della bozza di zonizzazione, in conformità ai nuovi criteri introdotti dalla normativa (Appendice I al Dlgs 155/2010). Tanto, anche in applicazione degli indirizzi di volta in volta emersi in sede di tavolo di coordinamento ministeriale.

Il gruppo di lavoro, avvalendosi dei contributi e delle informazioni fornite dal Servizio Protezione Civile - Struttura di Monitoraggio Meteo-climatico, nonché del supporto tecnico di Innovapuglia, per quanto

attiene la consultazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT Puglia), ha elaborato, in fasi successive, la bozza del progetto preliminare, partendo dall'analisi dei dati demografici, del carico emissivo, nonché delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche del territorio pugliese.

Come previsto dalla norma, si è proceduto, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati, secondo la definizione di cui all'art. 2, lettera f), del Decreto, e, successivamente, all'individuazione delle altre zone, che sono state individuate partendo dall'analisi delle principali caratteristiche orografiche del territorio pugliese.

A tal proposito, tramite il supporto tecnico offerto da Innovapuglia per la consultazione del SIT Puglia, si è potuta definire una mappa del territorio suddiviso in aree omogenee, raggruppando gli ambiti paesaggistici definiti nelle fasi di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: tali aree sono state individuate e delimitate considerando prioritariamente le componenti fisico-ambientali, ovvero la morfologia del territorio, in associazione con i fattori di tipo antropico (uso del suolo, reti viarie, trame agrarie, insediamenti rurali) ed amministrativo (confini comunali, provinciali).

E' stata anche effettuata l'analisi delle caratteristiche meteo-climatiche del territorio regionale che, come noto, costituiscono fattori determinanti la concentrazione e la dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Grazie alle elaborazioni effettuate dalla Struttura di Monitoraggio Meteorologico (ex Ufficio Idrografico) del Servizio Protezione Civile, sono state analizzate le mappe meteo-climatiche prodotte in base ai valori medi mensili della precipitazione e dei valori medi dei massimi e minimi mensili delle temperature, su una serie storica di rilevazioni compiute nelle singole stazioni dal 1976 al 2005, che hanno permesso di individuare delle aree meteo-climatiche omogenee.

Inoltre, considerando il carico emissivo in relazione agli inquinanti primari e secondari (sulla base della serie storica 2005-2009 dei dati raccolti ed elaborati dall'ARPA Puglia) è stata individuata una ulteriore zona, caratterizzata prevalentemente da un maggior carico di emissioni derivanti dalla presenza di sorgenti puntuali di tipo industriale (poli industriali), oltre che di sorgenti lineari (strade, porti ed aeroporti).

Tale zona è stata delimitata sulla base dei confini amministrativi dei Comuni in cui ricadono le aree industriali (Brindisi e Taranto), nonché dei Comuni che, in base a valutazioni di tipo qualitativo effettuate dall'ARPA Puglia in relazione alle modalità e condizioni di dispersione degli inquinanti sulla porzione di territorio interessata, potrebbero risultare maggiormente esposti alle ricadute delle emissioni prodotte da tali sorgenti (Statte, Massafra, Cellino S.Marco, S.Pietro Vernotico).

Alla luce delle analisi e valutazioni sopra descritte, il gruppo di lavoro regionale ha definito una proposta preliminare di zonizzazione del territorio ai sensi del D.lgs 155/2010, composta da quattro zone (zona/agglomerato di Bari, zona di collina, zona di pianura, zona industriale).

Tale proposta è stata illustrata in sede di tavolo di coordinamento ministeriale del 14 gennaio u.s., ricevendo il parere positivo.

Inoltre, considerata la rilevanza della tematica della qualità dell'aria nell'ambito delle politiche regionali di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, questo Assessorato ha ritenuto indispensabile attivare alcuni strumenti di informazione e consultazione, tali da consentire la più ampia partecipazione al processo decisionale in atto.

A tale scopo, in data 10 febbraio u.s., si è svolta una conferenza di consultazione con i rappresentanti di UPI e ANCI, delle associazioni ambientaliste e delle parti sociali, nel corso della quale sono stati illustrate le principali novità introdotte dal Decreto in argomento, unitamente alla bozza di proposta preliminare di zonizzazione del territorio pugliese. In tale sede, i partecipanti alla conferenza hanno dichiarato di concordare con l'impostazione generale del progetto di zonizzazione, con alcune osservazioni, puntualmente valutate e riscontrate dai competenti uffici regionali.

Al termine di tale fase di consultazione il Servizio Ecologia, con nota dirigenziale prot.n. 3085 del 30/03/2011 ha provveduto a trasmettere la proposta progettuale preliminare al Ministero dell'Ambiente ed all'ISPRA per la conseguente procedura di approvazione.

Inoltre, l'art. 3, comma 3, del Decreto in argomento stabilisce che il progetto di zonizzazione del

territorio regionale deve essere corredato dalla classificazione di cui ai successivi articoli 4, commi 1-2, e 8, commi 2-5, ovvero dalla classificazione delle zone e degli agglomerati, per singolo inquinante normato, sulla base dei dati di qualità dell'aria a disposizione relativi ai cinque anni civili precedenti, in funzione delle soglie di valutazione inferiore e superiore di cui all'Allegato II del Decreto stesso.

A tal riguardo si evidenzia che tale classificazione riveste fondamentale importanza ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, poiché strettamente propedeutica e funzionale alla definizione del programma di valutazione e del sistema di misurazione degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento alla determinazione dell'obbligatorietà delle misurazioni in siti fissi e, conseguentemente, alla configurazione delle reti di misura nel pieno rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla nuova normativa.

La classificazione consente infatti di determinare, sulla base dei puntuali criteri definiti dal decreto, il numero minimo indispensabile di stazioni fisse di monitoraggio e la relativa dotazione strumentale per la valutazione della qualità dell'aria nel territorio regionale, nonché la tipologia e l'ubicazione delle stesse, quale necessaria base di partenza per poter procedere alla definizione di un progetto di adeguamento e ristrutturazione della rete di misurazione, in conformità alla nuova zonizzazione territoriale ed ai criteri stabiliti dalla nuova normativa.

In tal senso si è ritenuta indispensabile la collaborazione di ARPA Puglia, in qualità di soggetto gestore della rete, deputato all'elaborazione e validazione dei dati di qualità dell'aria, nonché delegato dalla Regione Puglia alla gestione delle banche dati ambientali ed alla divulgazione al pubblico delle informazioni ambientali.

Gli uffici tecnici di ARPA hanno pertanto garantito la base informativa ed il necessario supporto tecnico-scientifico, a partire dalla raccolta, elaborazione ed analisi della serie storica di dati di qualità dell'aria, ai fini della definizione della classificazione delle zone di cui al documento allegato (Allegato 2).

Alla luce di quanto sopra, occorre che questa Giunta proceda all'adozione della zonizzazione regionale e della corredata classificazione ai sensi del D.Lgs 155/2010, come riportato nei documenti allegati (Allegati n.1 e n.2), per la conseguente formale approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente.

Tanto, al fine di poter procedere alle successive fasi di adeguamento normativo, inerenti la definizione del programma di valutazione e del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio, da effettuare sulla base dei criteri definiti dal Decreto stesso, nonché delle "Linee Guida" predisposte dal Ministero dell'Ambiente con il supporto tecnico di ISPRA.

A tal proposito, si evidenzia, in via preliminare che, come più volte emerso anche nel corso dei tavoli tecnici ministeriali, la progettazione/ristrutturazione della rete di misura richiede una puntuale ponderazione di vari elementi di natura tecnica, amministrativa, economica, unitamente all'assunzione di scelte responsabili in grado di garantire, al contempo, adeguati e omogenei livelli di tutela ambientale su tutto il territorio regionale ed una gestione efficiente ed economicamente sostenibile, anche nel lungo periodo, delle attività di monitoraggio e manutenzione, tenuto conto che, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1, comma 4, lettera g): "ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto". All'amministrazione regionale spetta quindi in compito di sovrintendere, indirizzare e coordinare, tramite i propri uffici, le procedure di individuazione della rete di misura, anche per ciò che attiene le decisioni in ordine all'acquisizione/dismissione patrimoniale delle centraline di monitoraggio di proprietà regionale, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa e del conseguente adeguamento normativo e funzionale della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

A tale scopo questo Assessorato ha ritenuto necessario procedere, in via preliminare, ad una ricognizione aggiornata di tutte le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria in ambiente allo stato presenti sul territorio regionale, valutando la loro conformità alla normativa allo stato vigente, ivi inclusa la rappresentatività, l'adeguatezza della dotazione strumentale e l'attuale operatività,

comprendendo, oltre alle centraline di proprietà regionale facenti parte della RRQA, anche le altre stazioni di monitoraggio fisse e mobili di proprietà dell'ARPA Puglia o da quest'ultima gestite per conto degli enti locali (Province e/o Comuni) e di altri soggetti pubblici e privati.

Tanto, anche al fine di poter effettuare le necessarie valutazioni circa i costi di gestione e manutenzione ed i futuri investimenti economici necessari per l'adeguamento della rete stessa.

Tale ricognizione, secondo lo schema di seguito riportato, è stata effettuata tramite apposite riunioni tecniche svolte presso il Servizio Ecologia tra i dirigenti e funzionari regionali ed i referenti di ARPA Puglia e di Project Automation S.p.a. in qualità di soggetto affidatario del servizio di manutenzione triennale della Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell' Aria (RRQA).

La suddetta ricognizione si pone come il passaggio propedeutico necessario per poter procedere alla successiva fase di definizione del programma di valutazione e del progetto di adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, sulla base dei criteri definiti dal D.Lgs 155/2010, nonché delle "Linee Guida" predisposte dal Ministero dell'Ambiente con il supporto tecnico di ISPRA.

A tal riguardo, anche alla luce delle considerazioni di cui sopra in ordine alla valenza strategica di tali scelte per la tutela ambientale del nostro territorio, si ritiene necessario affidare al Direttore dell'Area "Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche", nonché Dirigente ad interim del Servizio Ecologia, l'incarico di indirizzare, sovrintendere e coordinare la progettazione e l'adeguamento della rete di misura della qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs.155/2010, di concerto con l'ARPA Puglia e con i rappresentanti degli enti locali interessati, secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente, anche per quanto attiene le procedure di approvazione da parte di quest'ultimo.

Inoltre, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla predisposizione del progetto di adeguamento della nuova rete di misura, nonché all'attuazione dello stesso, si ritiene indispensabile procedere, nelle more, alla proroga semestrale del contratto rep. n.009838 del 11/12/2008 di manutenzione triennale della RRQA tra la Regione Puglia e la Project Automation S.p.a., che con nota prot.C2296-0016-MP del 16 u.s. ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio, come previsto dall'art. 2 del medesimo contratto, al fine di assicurare la continuità delle attività di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria per un ragionevole tempo di 6 mesi (entro i quali si potrà provvedere ad approvare il nuovo progetto di rete di monitoraggio ai sensi del D.Lgs 155/2010 e ad effettuare la nuova gara di affidamento del servizio in argomento), delegando all'uopo il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia alla gestione delle procedure ed all'esecuzione dei conseguenti adempimenti amministrativi, ivi inclusa l'adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione della spesa.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001

Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa pari ad Euro 379.335,00 IVA inclusa, a carico del Bilancio Autonomo regionale, al fine di assicurare la copertura economica necessaria alla proroga semestrale del contratto rep. n.009838 del 11/12/2008 di manutenzione triennale della RRQA tra la Regione Puglia e la Project Automation S.p.a.

Per l'anno in corso la spesa è quantificata in euro 80.000,00 e trova copertura sull'impegno assunto sul cap. 611051 con atto dirigenziale n. 106/089/2011. Agli atti consequenziali alla presente deliberazione provvederà il Dirigente del Servizio Ecologia.

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere d), f) e k).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di individuare le zone e gli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale ai fini della protezione della salute umana, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 155/2010, art. 3, Appendice 1, come riportato nell'Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione, da inviare al Ministero dell'Ambiente per la conseguente formale approvazione secondo quanto prescritto dal comma 3, art. 3 del medesimo decreto;
3. di classificare le suddette zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria, secondo i disposti di cui al D.lgs. 155/2010, art. 4, in funzione delle soglie di valutazione, come riportato nell'Allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione, da inviare al Ministero dell'Ambiente per la conseguente formale approvazione secondo quanto prescritto dal comma 3, art. 3 del medesimo decreto;
4. di affidare al Direttore dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche", nonché Dirigente ad interim del Servizio Ecologia, l'incarico di indirizzare, sovrintendere e coordinare la progettazione e l'adeguamento della rete di misura della qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs.155/2010, di concerto con l'ARPA Puglia e con i rappresentanti degli enti locali interessati, secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente, anche per quanto attiene le procedure di approvazione da parte di quest'ultimo;
5. di autorizzare, nelle more della suddetta ridefinizione e del conseguente adeguamento normativo e funzionale, la proroga semestrale del contratto rep. n.009838 del 11/12/2008 di manutenzione triennale della RRQA, tra la Regione Puglia e la Project Automation S.p.a., al fine di assicurare la continuità delle attività di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria per un ragionevole tempo di 6 mesi, entro i quali si potrà provvedere ad approvare il nuovo progetto di rete di monitoraggio ai sensi del D.Lgs 155/2010 e ad effettuare la nuova gara di affidamento del servizio in argomento;
6. di delegare il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia alla gestione delle procedure ed all'esecuzione degli adempimenti amministrativi necessari ad assicurare la suddetta proroga contrattuale, ivi inclusa l'adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione della spesa, nonché di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Divisione III - IA e ad ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia Ambientale, ai fini della conseguente formale approvazione della zonizzazione regionale e della corredata classificazione delle zone ai sensi del D.Lgs 155/2010;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott.Nichi Vendola